

**g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone (benzina, petrolio, lubrificanti, coke, ecc.)**

**Sezione I – Denominazioni e distinzioni**

Denominazione dei prodotti e residui della distillazione del petrolio	Art.	19
Distinzione degli oli combustibili	"	20

**Sezione II – Prodotti petroliferi: carburanti, combustibili, solventi e bitumi**

Ordinazioni	Art.	21
Modi di vendita	"	22
Unità base di contrattazione	"	23
Prelievo di campioni	"	24
Recipienti	"	25
Vendite in autocisterne	"	26
Consegna: tempo e luogo	"	27
Verifica quantitativa – Certificati di provenienza		
Analisi dei campioni	"	28
Pagamento	"	29

**Sezione III – Oli e grassi lubrificanti – Paraffine e vaseline**

Modi di vendita	"	30
Recipienti	"	31
Vendite in autocisterne	"	32
Modi di consegna	"	33
Verifica del peso e degli imballaggi	"	34
Prelievo di campioni	"	35

**g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone  
(Benzina, petrolio, lubrificanti, coke, ecc.)**

**Sezione I**

**Denominazioni e distinzioni**

**Art. 19** - *Denominazione dei prodotti e residui della distillazione del petrolio.*

I prodotti della distillazione del petrolio greggio e i residui della distillazione sono trattati generalmente in commercio con le seguenti denominazioni: benzina e supercarburanti per motori a scoppio; solventi, ragia minerale, petrolio, gasolio, gasolio emulsionato e gasoli vegetali, oli combustibili per forni e caldaie, per motori e per altri usi, oli minerali, lubrificanti, paraffine, vaseline, bitumi e gas petrolio liquefatti (G.P.L.).

**Art. 20 - Distinzione degli oli combustibili.**

Gli oli combustibili si distinguono in fluidissimi, fluidi, semifluidi, densi special plus e densi:

Fluidissimi sono quelli con viscosità, a 50 °C, inferiore a 3° Engler;

Fluidi sono quelli con viscosità, a 50 °C, compresa fra 3° e 5° Engler;

Semifluidi sono quelli con viscosità, a 50 °C, compresa fra 5° e 7° Engler;

Densi special plus sono quelli con viscosità, a 50 °C, compresa fra 12° e 13° Engler;

Densi sono quelli con viscosità, a 50 °C, superiore a 7° Engler.

**Sezione II**

***Prodotti petroliferi: carburanti, combustibili, solventi e bitumi***

**Art. 21 - Ordinazioni.**

Per la vendita dei prodotti petroliferi (carburanti, combustibili solventi e bitumi) è uso accettare anche ordinazioni verbali ed a mezzo telefono, fax o telex, senza che sia necessaria la conferma scritta e senza doppio di commissioni.

**Art. 22 - Modi di vendita.**

Le vendite secondo tipi e gradazioni concordate con il venditore nei limiti delle classificazioni correnti, avvengono normalmente a peso netto a mezzo di autotrenobotte o vagone cisterna ferroviario o in fusti, con le seguenti eccezioni:

- a) a corpo o a litri per il petrolio (kerosene) fornito in bidoni o latte sigillate cauzionate a rendere;
- b) a volume o a peso per le benzine, il gasolio, l'olio combustibile ed il G.P.L. consegnati in autobotte chilolitrica o fornite di contatore volumetrico;
- c) a corpo per il G.P.L. fornito in bombole a rendere.

**Art. 23 - Unità base di contrattazione.**

Le unità di base di contrattazione sono:

- a) il chilogrammo e la tonnellata per gli oli combustibili, il litro per i restanti prodotti;
- b) l'autocisterna (completa: motrice e rimorchio, o bilico; parziale: motrice o rimorchio), per le vendite in autocisterna;
- c) il fusto in ferro da circa 200 lt. per le consegne in fusti;
- d) il kilolitro per le vendite a volume di benzina, di gasolio e di solventi;
- e) la tonnellata per bitumi;
- f) la bombola, l'autotrenobotte e l'autobotte per il G.P.L.;
- g) il canistro per il petrolio (kerosene).

**Art. 24 - Prelievo di campioni.**

Qualora, alla consegna della merce, sia richiesto il prelievo di campioni, esso deve farsi all'inizio, a metà ed alla fine dello scarico della merce

stessa e deve essere prelevato dalla parte più bassa del contenitore. L'operazione deve avvenire in contraddittorio tra le parti, mediante tre campioni da sigillarsi per ogni prelievo.

In caso di assenza di una delle parti, il prelievo dei campioni avverrà alla presenza di due testimoni.

**Art. 25 - Recipienti.**

I recipienti possono essere forniti dal venditore o dal compratore. In quest'ultimo caso essi debbono essere messi a disposizione del venditore, pronti ed idonei per il riempimento, franco di ogni spesa, al posto indicato dal venditore stesso.

I recipienti a rendere, con cui si spedisce o si consegna la merce, si intendono dati a prestito, rimanendo sempre di proprietà del venditore. Il venditore ed il compratore non possono per nessun motivo far riempire presso diverso fornitore i recipienti appartenenti ad altra azienda venditrice.

Il venditore ha facoltà di esigere il versamento di una cauzione da conteggiarsi a parte, che restituirà dopo che i recipienti gli saranno stati resi in buono stato di conservazione, franco di porto al deposito che ha consegnato o spedito la merce. In caso di restituzione di recipienti deteriorati, le eventuali spese di riparazione si intendono a carico del compratore.

In caso di mancata restituzione dei recipienti il venditore ha la facoltà:

- a) di provvedere direttamente al ritiro dei recipienti, ponendo a carico del compratore la rifusione di tutte le spese e degli eventuali danni subiti;
- b) di pretendere il pagamento immediato dei recipienti non restituiti, con l'avvertenza che, trascorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, potrà emettere tratta a vista per l'importo dei recipienti non resi;
- c) di rivalersi sulla cauzione in relazione alle unità non rese emettendo regolare fattura.

I recipienti dati a prestito, di qualsiasi tipo, si intendono affidati alla temporanea custodia del compratore, che ne è responsabile e non può pertanto alterarli né adibirli ad altri usi.

In particolare per quanto riguarda il kerosene è da tenere presente che il venditore:

- a) ha facoltà almeno una volta all'anno, solitamente alla fine del normale periodo di riscaldamento, di riassumere le risultanze del conto dei recipienti dati e resi, e di procedere ai conseguenti controlli nei confronti di ciascun compratore;
- b) può rivalersi sulla cauzione di cui al 2° comma del presente articolo per i recipienti dei quali il compratore non sia in grado di rendere conto e per quelli danneggiati. Il prezzo da addebitarsi è quello corrente alla data del controllo;
- c) può eseguire analoga procedura in qualsiasi momento nei confronti del compratore che cessi la propria attività.

Per i bitumi in fusti la vendita è intesa con contenitori a perdere.

**Art. 26 - Vendite in autocisterne.**

Per le vendite stabilite in autocisterne, i mezzi per il trasporto possono essere forniti dal venditore o dal compratore.

Se la merce viene consegnata in autocisterne fornite dal venditore, il compratore è obbligato a curarne prontamente il ricevimento, la verifica e lo scarico completo, sempre che l'autocisterna giunga a destinazione nei modi e nei tempi concordati.

**Art. 27 - Consegna: tempo e luogo.**

In genere le vendite vengono trattate per consegna pronta o frazionata nel tempo concordato.

La consegna della merce da parte del venditore può effettuarsi:

- a) franco domicilio del compratore;
- b) franco deposito del venditore;
- c) franco stazione partenza;
- d) franco deposito costiero;
- e) franco deposito stazione destino.

**Art. 28 - Verifica quantitativa - Certificati di provenienza - Analisi dei campioni.**

La verifica quantitativa della merce e l'eventuale prelievo dei campioni di cui all'Art. 24 debbono essere effettuati all'atto del ricevimento, se la consegna è fatta alla sede del compratore, o all'atto del ritiro al deposito del venditore o in stazione o in porto, se la merce è stata spedita, e comunque prima del travaso dal recipiente originale.

Agli effetti della prova del quantitativo spedito o consegnato fanno testo i pesi e le misure a volume risultanti dal documento di accompagnamento (DA o DAS) o dalla bolla di consegna, salva la facoltà per il compratore di fare controllare detto peso prima che sia iniziato lo scarico, alla pesa pubblica più vicina, assumendo però in proprio le spese di pesa pubblica e le eventuali maggiori spese di facchinaggio e di trasporto.

Le analisi dei campioni, prelevati come prescritto dall'Art. 24, hanno valore ufficiale, se effettuate per i combustibili dalla Stazione Sperimentale del Politecnico di Milano e per i bitumi dal Laboratorio Sperimentale stradale del T.C.I. a Milano, salvo diversa pattuizione.

**Art. 29 - Pagamento.**

In genere il pagamento, quando non sia stata pattuita diversa ed esplicita condizione, si intende convenuto per contanti alla consegna della merce, o a presentazione fattura.

**Sezione III**

**Oli e grassi lubrificanti - Paraffine e vaseline**

**Art. 30 - Modi di vendita.**

Le vendite di lubrificanti secondo tipi e gradazioni concordate con il ven-

ditore nei limiti delle classificazioni correnti avvengono normalmente:  
a) a peso netto o a volume per prodotti forniti in serbatoi, fusti e fustoni;  
b) a corpo, a chilogrammo o a litro per tutte le altre confezioni minori.

**Art. 31 - Recipienti.**

Per merci fornite in confezione, normalmente il recipiente è a perdere.

**Art. 32 - Vendite in autocisterne.**

Per le vendite stabilite in autocisterne, i mezzi per il trasporto possono essere forniti dal venditore o dal compratore.

Se la merce viene consegnata in autocisterne fornite dal venditore, il compratore è obbligato a curarne prontamente il ricevimento, la verifica e lo scarico completo, sempre che l'autocisterna giunga a destinazione nei modi e nei tempi concordati.

**Art. 33 - Modi di consegna.**

La consegna avviene:

- franco deposito del venditore;
- franco domicilio del compratore;
- franco stazione o banchina partenza;
- franco stazione destinataria.

**Art. 34 - Verifica del peso e degli imballaggi.**

La verifica del peso, per la merce sfusa, deve essere effettuata all'atto della consegna.

Per la merce confezionata fanno fede, agli effetti della prova del quantitativo consegnato, i documenti ufficiali di accompagnamento.

**Art. 35 - Prelievo di campioni.**

Qualora, alla consegna della merce, sia richiesto il prelievo di campioni, esso deve farsi all'inizio, a metà ed alla fine dello scarico della merce stessa e deve essere prelevato dalla parte più bassa del contenitore. L'operazione deve avvenire in contraddittorio tra le parti, mediante tre campioni da sigillarsi per ogni prelievo.

In caso di assenza di una delle parti, il prelievo dei campioni avverrà alla presenza di due testimoni.